

Tribunale di Lodi, Sentenza n. 971 del 03.11.2023 - Est. Di Biase

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI**

il Giudice, Dr.ssa Di Biase ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa tra ___ (CF ___) contro ___ srl (CF ___) Per l'attrice : ___ all'On. Tribunale Ordinario di Lodi, contrariis reiectis, così provvedere:

IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE

1) ___ la procedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per tutto quanto esposto e dedotto in tutti i propri scritti difensivi 2) ___ e dichiarare l'inesistenza della procedura di ___ per tutto quanto dedotto sul punto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del giudizio; 3) ___ e dichiarare l'esistenza agli atti della "Proposta Unilaterale di ___ dei ___ in Blocco" da parte della convenuta/opposta e, per l'effetto, dichiarare l'irritualità della certificazione prodotta; 4) ___ e dichiarare l'inesistenza agli atti, depositati dalla convenuta/opposta del "___ di ___ dei ___ in Blocco" e, per l'effetto, dichiarare la mancanza di prova del credito fatta valere in sede monitoria; 5) ___ e dichiarare l'inidoneità dei documenti prodotti dalla convenuta/opposta a supporto della richiesta del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, provvedere alla sua revoca; 6) ___ e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 519/2021 reso il ___ dal Tribunale Ordinario Civile di ___ anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B. per carenza di prova scritta del credito azionato e, comunque, per i motivi indicati in narrativa, ivi compresa la contestata carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, presunta creditrice, non essendo stata resa prova della suddetta legittimazione 7) ___ e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 519/2021 reso il ___ dal Tribunale Ordinario Civile di ___ anche ai sensi dell'art. 58 T.U.B. per i motivi indicati in narrativa, ivi compresa la mancata iscrizione dell'avvenuta cessione nel Registro delle ___ non essendone stata prova dalla convenuta/opposta.

NEL MERITO

Previa declaratoria della genericità e della carenza deduttiva e probatoria del monitorio e della infondatezza dell'avversa domanda: 1) ___ e dichiarare, previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per tutte le ragioni esposte; 2) ___ il ___ n. 519/2021 reso dal Tribunale Ordinario Civile di ___ il ___ con conseguente declaratoria di inefficacia e di mancanza di ogni effetto giuridico per i motivi esposti in narrativa; 3) ___ in ogni caso, l'opposta ___ s.r.l. - p. i.v.a.: ___ e c.f.: ___ - in persona del l.r.p.t. e per essa, quale procuratore, ___ s.r.l. - p. i.v.a.: ___ e c.f.: ___ - in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese e compensi di giudizio, in uno alla maggiorazione ed agli oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, con attribuzione, ex art. 93 C.p.c., al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo. Per la convenuta opposta In via preliminare, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa; In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 519/2021 del 17/06/2021 RG n. 1120/2021 emesso dal Tribunale di ___ stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 519/2021 del 17/06/2021 RG n. 1120/2021 emesso dal Tribunale di ___ via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora ___ al pagamento in favore della società ___ S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e ___ nonché successive occorrente.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La parte ___ ha convenuto nel presente giudizio la ___ quale cessionaria di ___ e con citazione del 8.10.2021 proposto opposizione al decreto ingiuntivo . 519/2021 del 17/06/2021 RG n. 1120/2021 emesso dal Tribunale di ___ nei suoi confronti in relazione al rapporto contrattuale n. 7612217

chiedendone la declaratoria di nullità ed inefficacia. In particolare l'opponente ha eccepito in citazione la mancata notifica della cessione del credito ed il difetto di osservanza delle formalità necessarie alla cessione ex art 58 TUB oltre alla mancata produzione del contratto di cessione; nel merito ha rilevato l'insufficienza documentale in ordine alla produzione dell'estratto ex art 50 TUB, rinvenendosi agli atti un mero estratto con firma illeggibile. Si è dunque costituita ___ eccependo in primo luogo la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ribadendo la propria legittimazione e la ritualità della cessione del credito nonché nel merito la sussistenza dei presupposti per il decreto e la sussistenza della prova del credito ___ in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto, con la memoria n. 1 parte opponente, ribadendo le precedenti eccezioni, ha infine contestato la nullità del procedimento di mediazione in quanto promosso presso un organismo incompetente e senza previo assenso allo svolgimento con modalità telematiche. Nel corso del giudizio venivano assegnati i termini ex art 183 c.VI cpc e, in assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 26.5.2023 le parti erano invitate e precisare le conclusioni e la causa assunta in decisione. ___ è infondata. Quanto alle numerose eccezioni processuali sollevate ed in primo luogo in ordine alla procedibilità del giudizio si osserva che l'organismo di mediazione ___ effettivamente ha sede _____. ___ la circolare del Ministero della Giustizia 27.11.13 ai fini della individuazione dell' ___ competente a ricevere l'istanza di mediazione, la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. Quanto alle ulteriori eccezioni, lo svolgimento con modalità telematica - anteriormente all'entrata in vigore della riforma della mediazione - è un "postumo" della legislazione emergenziale da pandemia che non richiedeva previo consenso. Risulta dagli atti che la ___ è stata invitata alla partecipazione con raccomandata ed ha aderito alla procedura. Ove avesse inteso chiedere la celebrazione in presenza avrebbe dovuto chiederlo esplicitamente e tempestivamente, ma analogamente dicasi quanto alle contestazioni in ordine alla partecipazione di controparte nelle vesti di un procuratore speciale. Le questioni in ordine alla nullità del procedimento di mediazione appaiono pertanto strumentali e comunque tardivamente sollevate. Quanto all'ipotizzata tardività dell'iscrizione a ruolo si rinvia a quanto già statuito in corso di causa ed alla documentazione depositata il ___ da cui emergono gli errori di sistema nella recezione della busta riguardante la tempestiva iscrizione a ruolo. Quanto infine all'eccezione inerente la "legittimazione", attinente in realtà al merito, e con riferimento alla validità e opponibilità delle cessioni "in blocco" di crediti ex art 58 TUB, la giurisprudenza è da tempo pacifica nel ritenere che la pubblicazione in G.U. e l'osservanza degli adempimenti di cui all'art 58 produce gli effetti indicati dall'art 1264 cc nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la singola notifica dal momento che dalla pubblicazione la cessione si intende notificata a tutti i debitori (con valore di presunzione assoluta di conoscenza ex multis Cass 22548/2018 ; Cass 4334/2020) ___ 58 condiziona altresì la validità - diversa dall'opponibilità - del contratto al requisito della individuabilità in blocco della pluralità dei crediti, ed in caso di contestazione sarà onere di chi vuol farla valere dimostrarne il requisito ___ - sotto tale aspetto e per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso in G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (Cass ___/2017) Anche di recente la Cassazione è tornata ad affermare che " in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ___ recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una

certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della ___ d'___ il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” Cass. Civ., Sez. I, ___, n. 21821. Ciò premesso si osserva che nel caso di specie risulta documentalmente dimostrato, con la pubblicazione in ___, il rispetto delle garanzie formali normativamente previste. Ma l'opposta con la produzione dei documenti 8 e 9 del fascicolo monitorio nonché 4, 5 e 6 del presente giudizio (dal doc.4 risulta l'attestazione notarile di accettazione della proposta 16.1.2017) ha sostanzialmente comprovato anche il contratto, la ricomprensione del credito nel contratto di cessione e la notifica ex art 1264 c.c. Infine è prodotta la visura camerale da cui risulta l'iscrizione nel registro imprese. Dunque anche tale eccezione è infondata. Venendo al merito ed alle censure in ordine alla prova del credito si premette che, se è vero che la certificazione ex art 50 TUB è valida ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nella successiva fase dell'opposizione spetta al creditore la dimostrazione piena della sussistenza di questo secondo le regole ordinarie ex art 2697 c.c. Dunque parte convenuta, già con il fascicolo monitorio depositava il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ___ con ___ per l'acquisto di un'autovettura mediante la concessione di prestito per l'importo capitale di euro 26.000,00 ed ha poi prodotto anche la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Parte opponente non ha disconosciuto il contratto negando di aver ricevuto il finanziamento ___ provato il rapporto ed allegato l'inadempimento spettava alla ___ allegare, e dimostrare, i fatti impeditivi od estintivi. Si osserva in particolare che l'opponente non ha contestato, se non genericamente e sempre sotto il profilo dell'inidoneità della certificazione ex art 50 TUB, l'entità del credito residuo ovvero di applicazione degli interessi. Il credito pertanto deve ritenersi - anche ex art 115 cpc - dimostrato e provato. ___ va pertanto rigettata il decreto confermato e le spese dell'opposizione sono a carico dell'opponente, come liquidate in dispositivo per tre fasi di giudizio e su parametri medi

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, ___ il decreto ingiuntivo n. 519/2021 del 17/06/2021 RG n. 1120/2021 emesso dal Tribunale di ___ l'opposizione ___ al pagamento delle spese in favore di ___ srl che liquida in euro 5.800,00 per compensi oltre accessori per legge ___ deciso in ___ il ___
Il Giudice Dott.ssa Di Biase Silvia